



# COMUNE DI TRINITAPOLI

(PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

SETTORE I - AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO – PERSONALE  
– CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Ufficio: CONTENZIOSO

## DETERMINAZIONE GESTIONALE

Reg. generale 120  
Numero 12

Del 20-02-25  
Del 20-02-25

**OGGETTO: Approvazione manifestazione di interesse per incarico legale**

### IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 01.07.2024 di conferma del decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 30-06-2022;

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.01.2025 l'Amministrazione Comunale ha conferito atto di indirizzo al Responsabile del I Settore per procedere al conferimento di incarico legale per promuovere azioni legali finalizzate alla tutela della dignità e onorabilità dell'Immagine dell'Ente con ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via giudiziale e stragiudiziale qualsiasi azione ritenuta opportuna;

Tenuto conto che, in esecuzione di detta deliberazione di Giunta Comunale, Il Sindaco avente rappresentanza legale dell'Ente, con nota prot. n. 3033 del 12.02.2025, *considerata la particolarità della controversia ovvero dell'incarico per la novità del thema decidendum "tutela dell'immagine dell'Ente"*, ha chiesto al Responsabile del I Settore di *valutare il conseguente affidamento a professionisti, non inseriti in elenco, di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, previa indagine di mercato. Fermo restando l'applicazione dei compensi come, attualmente, disciplinati;*

Tenuto conto, altresì, che la suddetta richiesta trova rispondenza nella direttiva per la rappresentanza in giudizio del Comune di Trinitapoli approvata con delibera di G.C. n. 151 del 23.11.2017 al punto 3;

VISTO l'articolo 56, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", il quale ha qualificato l'incarico di

rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "esclusi", non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;

Visto l'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 36/2023 (ambito di applicazione), il quale stabilisce, che "le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

Vista la disciplina vigente in materia all'interno dell'ordinamento anche eurounitario, come delineata da ultimo dalla sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza", trattandosi nel caso di specie unicamente della rappresentanza legale dell'Ente nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro al pari della consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione di un siffatto procedimento;

Considerato che le decisioni della Corte dell'Unione Europea hanno valenza di fonte del diritto e che la ragione dell'esclusione dalla disciplina degli appalti risiede essenzialmente nel rapporto intuitu personae che lega il cliente e il professionista, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libertà del cliente nella scelta del professionista e che i servizi legali senza pregiudizio di tutti gli altri principi diretti, al pari della riservatezza e della fiducia, ad assicurare l'attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii sotto il profilo del buon andamento e della congruità della spesa , previa acquisizione del curriculum del professionista per verificarne l'adeguatezza dell'incarico, la verifica di eventuali incompatibilità e la verifica della rispondenza ai parametri forensi e dell'equo compenso tra i quali l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento e la proporzionalità;

Tenuto conto che sul tema nel 2018 l'ANAC aveva emanato le Linee Guida n. 12/2018 dell'ANAC che risultano ancora oggi un valido strumento per determinare le modalità procedurali più idonee per l'affidamento del servizio in materia di affidamento di incarichi legali e che, al par. 3.1.4., non escludono la possibilità dell'affidamento diretto ad un professionista di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi dell'art. 4, in presenza di specifiche ragioni e/o assoluta particolarità della controversia;

Ritenuto per la novità del thema decidendum e per la complessità dell'incarico finalizzato alla salvaguardia e tutela dell'Immagine dell'Ente, di non tenere conto dell'Elenco degli avvocati e di procedere mediante manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di *professionisti di chiara fama, cultori della materia relativa alla tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione e cattedratici cui affidare incarico per esprimere parere legale in merito alle azioni finalizzate alla tutela della dignità e onorabilità dell'immagine dell'Ente con ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via giudiziale e stragiudiziale, qualsiasi azione ritenuta opportuna;*

Dato atto che si applicheranno le tariffe di cui alla delibera di G.C. n. 67 del 22-05-2018 con la quale è stato recepito il nuovo D.M. Giustizia n.37/2018 che ha introdotto l'obbligatorietà

dell'equo compenso e, conseguentemente, è stato stabilito di ridurre al 50% i compensi di cui alla tab. ministeriale allegata, nonché la determina gestionale n. 24/2023 di approvazione delle nuove tariffe forensi di cui al D.M. n.147/2022 per una spesa di € 2.859,50 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA e così per €.4.172,35;

Dato atto, altresì; che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23-12-2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23-12-2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027e relativi allegati;

- che nella struttura dell'Ente non è prevista l'Avvocatura comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17-01-2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Visto il d.lgs. n. 36/2023;

visto il d.lgs 165/2001 e ss mm. ii;

Visto il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Visto la Statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse sopra indicate e che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
- 2) di approvare la manifestazione di interesse, con relativi allegati schema di domanda e contratto di patrocinio;
- 3) Di stabilire che l'ufficio contenzioso redigerà l'elenco dei professionisti che sarà trasmesso al Sindaco per la individuazione intuitu personae a cui affidare l'incarico con stipula del relativo contratto di patrocinio da parte del competente Responsabile di Settore;
- 4) Di stabilire che si applicheranno le tariffe di cui alla delibera di G.C. n. 67 del 22-05-2018 con la quale è stato recepito il nuovo D.M. Giustizia n.37/2018 che ha introdotto l'obbligatorietà dell'equo compenso e, conseguentemente, è stato stabilito di ridurre al 50% i compensi di cui alla tab. ministeriale allegata, nonché la determina gestionale n. 24/2023 di approvazione delle nuove tariffe forensi di cui al D.M. n.147/2022 per una spesa di € 2.859,50 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA e così per €.4.172,35
- 5) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- 6) di dare atto:
  - che l'istruttoria, è stata eseguita dall'istruttore Montuori che ha verificato la regolarità amministrativa, sottoscrivendo il presente atto;
  - dell'assenza di conflitto di interesse con il beneficiario del presente provvedimento, come da dichiarazione in atti;
  - dell'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte del Responsabile del Settore e dall'Istruttore amm.vo;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto, all'Albo pretorio online del Comune di Trinitapoli, e in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.lgs. n.33/2013.
- 8) che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: il ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il

provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela.  
Ricorso giurisdizionale presso il TAR, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n.  
104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione.

L'Istruttore ufficio contenzioso  
Settore

Concetta Montuori

Il Responsabile del I

avv. Angela M. Montanaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Trinitapoli  
per la durata di gg.15.

Trinitapoli, lì 20-02-2025

Il Responsabile di Settore  
MONTANARO ANGELA MARIA

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.  
lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*